

(Codice interno: 382148)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1676 del 12 novembre 2018

Assegnazione contributo alle scuole dell'infanzia non statali, a parziale copertura delle spese sostenute per la presenza dell'insegnante di sostegno, anno 2018. L.R. n. 23/1980, L.R. n. 37/2018.*[Servizi sociali]***Note per la trasparenza:**

Ripartizione della quota supplementare, approvata con L.R. n. 37 del 31/10/2018, assegnata alle scuole dell'infanzia non statali, già riconosciute ai sensi della L.R. n. 23/1980, a parziale copertura dei costi sostenuti per la figura dell'insegnante di sostegno.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con la Legge Regionale n. 23/1980, sostiene le scuole dell'infanzia non statali, riconoscendone la funzione sociale svolta sul proprio territorio.

I contributi previsti dalla L.R. n. 23/1980 sono destinati alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi ed all'acquisto di materiale didattico e d'uso.

Con DGR n. 242 del 6/3/2018 e n. 1420 del 2/10/2018, sono stati già previsti ed assegnati, per l'anno in corso, fondi per il funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali ai sensi della L.R. n. 23/1980.

Le scuole dell'infanzia non statali, pur essendo paritarie e quindi rispondenti ai requisiti della L. n. 62/2000, per l'attivazione dell'inserimento scolastico degli alunni disabili con il supporto dell'insegnante di sostegno percepiscono dall'Amministrazione Statale un contributo insufficiente a far fronte agli oneri derivanti dalla presenza dell'insegnante suddetto.

Con L.R. n. 37 del 31/10/2018 avente a oggetto "Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto." (pubblicata sul B.U.R. n. 110 del 2/11/2018) sono stati previsti sul cap. 100012, ulteriori € 500.000,00 che si propone di destinare alle scuole dell'infanzia non statali per far fronte alle spese relative alla presenza dell'insegnante di sostegno, necessario quando nella classe sono iscritti e frequentanti bimbi con disabilità certificata.

Si propone quindi di ripartire tale fondo supplementare derivante dalla variazione di bilancio, alle scuole dell'infanzia non statali nelle quali risulta la presenza dell'insegnante di sostegno, già individuate con precedente DDR n. 72 del 31/7/2018, nonché di impegnare la somma di € 500.000,00 del cap. 100012 del bilancio di previsione 2018 a favore delle n. 412 scuole dell'infanzia non statali aventi diritto, ai sensi della L.R. n. 37 del 31/10/2018.

La ripartizione delle somme sarà effettuata in proporzione ai contributi assegnati per l'insegnante di sostegno per l'anno 2018, già definiti con il decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali n. 72 del 31/7/2018.

Come già disposto nelle Deliberazioni regionali n. 242/2018 e n. 1420/2018 si affida all'Azienda Zero la fase dell'erogazione delle somme testé assegnate per l'anno 2018 ai beneficiari di cui alla L.R. n. 23/1980.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Vista la L.R. 23/1980;
- Vista la L.R. 11/2001;
- Vista la L.R. n. 39/2001;
- Vista la L.R. n. 54/2012;
- Vista la L.R. n. 19/2016;
- Viste le DD.GG. RR. n. 242 del 6/3/2018 e n. 1420 del 2/10/2018;
- Vista la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

- Vista la L.R. n. 28 del 7/8/2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020";
- Vista la L.R. n. 37 del 31/10/2018 "Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto."

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di individuare nello stanziamento esplicitato al successivo punto 3. le risorse aggiuntive da assegnare, in attuazione della Legge Regionale n. 23/1980 alle scuole dell'infanzia non statali, nelle quali risulta la presenza dell'insegnante di sostegno, riconosciute dalla Regione del Veneto per l'anno 2018, a seguito della disponibilità finanziaria verificatesi in sede di variazione di bilancio;
3. di determinare in € 500.000,00= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della struttura competente disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100012 recante "*Fondo Regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, Lett. i, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)*" del Bilancio regionale di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018, da destinare alle scuole dell'infanzia non statali per far fronte alle spese relative all'insegnante di sostegno;
4. di incaricare il Direttore della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti ai fini del riparto della somma di cui al punto 3. da effettuarsi in proporzione ai contributi assegnati per l'insegnante di sostegno per l'anno 2018, già definiti con il decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali n. 72 del 31/7/2018 ai sensi della L.R. n. 23/1980;
5. di delegare all'Azienda Zero la fase dell'erogazione dei predetti contributi aggiuntivi relativi all'anno 2018 ai soggetti beneficiari di cui al punto 3.;
6. di incaricare il Direttore della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti necessari all'impegno a favore dell'Azienda Zero della somma individuata al punto 3., utili all'erogazione di cui al punto precedente;
7. di dare atto che la spesa prevista con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.